



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003430 - 10/06/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 10 GIU 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Roma
Piazzale Belle Arti, 2
00196 Roma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 144/2013_Incompatibilità_coltivatore_diretto.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 24 maggio nella quale l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto che eserciti l'attività di coltivatore diretto.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all'art. 4 comma 1, lett. c), dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o **agricole**, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola¹ qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui). In particolare, con riferimento alla fattispecie prospettata, si evidenzia che la figura di coltivatore diretto, una delle figure professionali attualmente previste dalla normativa di settore, è un piccolo imprenditore (agricolo) che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare².

¹ Vd. Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*) cod.civ.:

"1. E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

² Vd. art. 2083 cod.civ.:

"Piccoli imprenditori.

Ciò detto, si evidenzia altresì che l'incompatibilità è esclusa se (art. 4, co. 2) *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*. Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa. Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, approvate³ dal Consiglio Nazionale, hanno in tal senso chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo)⁴.

Alla luce delle sopraindicate considerazioni, si ritiene, pertanto, che, nel caso in commento, l'incompatibilità sarà esclusa qualora l'iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del terreno agricolo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."

La qualità di coltivatore diretto è, peraltro, definita anche dalla legislazione speciale; in ogni caso è pacifico che è coltivatore diretto colui che esercita, in modo non occasionale, un'attività organizzata diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e vendita diretta dei relativi prodotti, il cui lavoro proprio e dei familiari che collaborano nell'attività è preponderante sugli altri fattori produttivi, come macchinari e attrezzature. Ne consegue che, ai fini dell'iscrizione nella specifica sezione del Registro imprese, devono ritenersi coltivatori diretti sia i soggetti individuati dalla disposizione del Codice civile sia quelli individuati dalla legislazione speciale.

³ Vd. Informative CNDCEC nn. 59 del 29 ottobre 2010 e 26 del 21 marzo 2012.

⁴ Le note interpretative precisano, peraltro, che ai fini della prima applicazione dell'art. 4 *"il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005 e il 31/12/2007 può ritenersi congruo ai fini della rimozione di cause di incompatibilità preesistenti. Di talché sarà da intendersi meramente conservativa, e dunque, compatibile, l'attività agricola in qualunque forma esercitata in detto lasso di tempo"*.